

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON IL PERCORSO DI LAUREA

Visto:

- la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- L’art. 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui “La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- la Convenzione-quadro stipulata in data 24 luglio 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- la Convenzione stipulata in data 19.03.2024 tra l’Università degli studi di Brescia e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro di Bergamo, Cremona, Mantova e Verona (d’ora innanzi anche “gli Ordini”);
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

il Dipartimento di Giurisprudenza approva il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento del tirocinio professionale per l’accesso alla professione di Consulente del lavoro in concomitanza con la frequenza dell’ultimo anno dei corsi di laurea indicati all’art. 3 della Convenzione stipulata tra l’Università e gli Ordini in data 19.03.2024 (d’ora in avanti: la Convenzione).

Art. 2. Condizioni di ammissione

Possono essere ammessi al tirocinio gli studenti iscritti all’ultimo anno del percorso di studio delle Lauree triennali, delle Lauree magistrali a ciclo unico e delle Lauree magistrali biennali, alle condizioni stabilite dall’art. 5 della Convenzione. I requisiti in parola devono essere posseduti dagli studenti al momento dell’iscrizione all’albo dei praticanti tenuto dall’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro territorialmente competente.

Art. 3 Numero massimo di studenti

Per ogni semestre, i referenti organizzativi di cui all'art. 8 della Convenzione (d'ora in poi: i referenti) individuano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali dei Consulenti del lavoro ad accogliere i tirocinanti.

I titolari degli studi professionali devono essere regolarmente iscritti all'Albo, sono tenuti a svolgere l'attività professionale in forma autonoma e ad avere i requisiti di cui al regolamento per il tirocinio professionale ed eventuali regolamenti futuri.

Art. 4. Referenti organizzativi

Ai referenti organizzativi di cui all'art. 8 della Convenzione sono attribuite le sotto indicate funzioni:

- verifica periodica della regolare attuazione dell'accordo;
- verifica ed aggiornamento delle modalità operative di realizzazione dei tirocini e del loro riconoscimento sia ai fini dell'eventuale attribuzione dei crediti formativi sia ai fini dell'eventuale procedura di iscrizione all'albo;
- progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione;
- individuazione ed eventuale revisione annuale del numero massimo di studenti ammessi a svolgere il tirocinio;
- identificazione delle modalità informative dirette agli studenti;
- selezione degli studenti da ammettere allo svolgimento del tirocinio ed assegnazione agli studi professionali disponibili;
- verifica del corretto svolgimento del tirocinio e valutazione finale;
- verifiche in itinere e valutazioni circa l'adeguatezza del sistema adottato rispetto alle finalità prefissate.

Art. 5 Modalità di ammissione

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 3 della Convenzione possono presentare la richiesta di ammissione al tirocinio compilando l'apposito modulo presente sul sito del Dipartimento o disponibile presso la segreteria del Dipartimento medesimo unitamente alla copia del proprio libretto on line (oppure, in alternativa, all'autocertificazione degli esami sostenuti) e ad una lettera motivazionale (max. 1 facciata font 12).

Nella richiesta lo studente deve indicare la modalità di svolgimento del tirocinio tra quelle indicate dall'art. 7 del presente Regolamento.

Le richieste possono essere inviate via mail all'indirizzo tirocinio.consulenti@unibs.it o consegnate alla segreteria del Dipartimento, anche tramite lettera raccomandata.

Le domande possono essere presentate al Dipartimento di Giurisprudenza dal 1° settembre al 30 novembre per i tirocini da svolgersi nel secondo semestre e dal 1° aprile al 30 giugno per i tirocini da svolgersi nel primo semestre di ciascun anno accademico.

Di regola non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori dei termini suindicati.

Art. 6 Valutazione delle richieste, individuazione dello studio professionale e del tutor universitario

La valutazione delle richieste di svolgimento del tirocinio è svolta dai referenti entro 30 gg. dalle scadenze sopraindicate. I referenti individueranno, per ciascuno studente ammesso, lo studio professionale presso il quale verrà svolto il tirocinio, il professionista responsabile per la formazione del tirocinante nonché il tutor universitario.

Nell'individuazione dello studio professionale si terrà conto delle preferenze eventualmente manifestate dagli studenti e/o dai professionisti.

Nel caso in cui le richieste siano in numero superiore ai posti disponibili, la selezione degli studenti da ammettere al tirocinio avverrà secondo i seguenti criteri: lettera motivazionale, numero di esami già sostenuti e media ponderata conseguita.

L'esito della valutazione verrà comunicato ai richiedenti via mail e pubblicato sul sito del Dipartimento.

Gli studenti ammessi al tirocinio sono tenuti a presentare domanda di iscrizione all'albo dei tirocinanti presso il Consiglio dell'Ordine Provinciale territorialmente competente entro 60 gg. dalla pubblicazione degli esiti

della selezione, salvo nel caso di tirocinio svolto attraverso la Clinica del Lavoro, di cui all'art. 6, punto 3 della Convenzione.

Sul sito degli Ordini, nonché sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, sono disponibili le informazioni sulla domanda e sulla relativa documentazione.

In caso di rinuncia o di mancata iscrizione di uno degli ammessi, potrà essere ammesso a svolgere il tirocinio il primo degli esclusi, fino a esaurimento della graduatoria.

Art. 7 Progetto formativo e modalità di svolgimento del tirocinio

Le modalità di svolgimento del tirocinio e le attività formative rivolte allo studente devono risultare da apposito progetto formativo redatto secondo il modello approvato dai referenti organizzativi e sottoscritto dal tirocinante, dal professionista e dal tutor universitario.

Le modalità, anche temporali, di svolgimento del tirocinio devono consentire la frequenza e l'approfondimento universitari.

Il tirocinio, della durata di 6 mesi, è svolto, in concomitanza dell'ultimo anno del corso di studi, secondo le seguenti modalità alternative:

1. frequenza e svolgimento di attività presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro individuato dai referenti di cui all'art. 8 della Convenzione sulla base delle segnalazioni fornite dall'Ordine territorialmente competente, mediamente per almeno 20 ore settimanali nel semestre (480 ore totali), secondo le modalità stabilite di comune accordo tra le parti stesse;
2. frequenza del corso di Clinica del Lavoro, considerata pari a 240 ore di tirocinio, integrata dallo svolgimento di ulteriori 240 ore di tirocinio da effettuare entro sei mesi dall'iscrizione all'albo presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro individuato dai referenti di cui all'art. 8 della Convenzione sulla base delle segnalazioni fornite dall'Ordine territorialmente competente.

Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

Gli studenti che svolgono il tirocinio secondo le modalità di cui al punto 2 del comma precedente sono tenuti a iscriversi all'albo dei praticanti al momento dell'inizio del corso; gli studenti che non abbiano maturato, a tale data, i requisiti richiesti dall'art. 5 della Convenzione, possono iscriversi all'albo entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento del corso di Clinica del Lavoro, una volta in possesso dei suddetti requisiti. In tal caso, gli studenti potranno far valere il monte ore corrispondente al Corso di Clinica del Lavoro (240 ore) di cui al punto 2 del presente articolo; in caso contrario, decadranno dal beneficio in parola.

Il periodo trascorso all'estero nell'ambito di un programma di scambio universitario (Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'università determina la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 8 Valutazione del tirocinio

La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è svolta sulla base delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, nonché sulla base della valutazione effettuata dal tutor universitario.

La programmazione, la verifica e la valutazione definitiva dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l'accertamento dell'effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza dell'Ordine competente territorialmente, che vi provvederà secondo il regolamento interno già in vigore o che vorrà successivamente adottare.

Ai fini del riconoscimento del semestre anticipato di pratica svolto nella modalità della Clinica del Lavoro, il tirocinante dovrà superare una prova di valutazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Il positivo superamento di tale prova, unitamente alle attestazioni apposte dal Consulente del lavoro che ha assunto il ruolo di tutor per le ulteriori 240 ore di tirocinio svolte presso il suo studio professionale e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, valgono quale attestazione del regolare svolgimento del tirocinio.

Della valutazione è data comunicazione alla segreteria studenti e al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro territorialmente competente, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, la valutazione positiva è condizione per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 9 del presente Regolamento e per il riconoscimento del semestre di tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo praticanti successiva al conseguimento della laurea, secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della Convenzione.

Art. 9 Riconoscimento di crediti formativi

Il tirocinio svolto dagli studenti iscritti al Corso di Laurea per Consulenti del Lavoro e Giuristi d'impresa attribuisce fino a 9 CFU così composti:

- fino a un massimo di 6 CFU curriculari nel caso di tirocinio svolto nell'ambito del Corso di Clinica del Lavoro;
- fino a un massimo di 6 CFU extracurriculari nel caso di tirocinio svolto esclusivamente presso lo studio di un Consulente del Lavoro;
- ulteriori 3 CFU saranno riconosciuti come tirocinio curriculare, secondo le previsioni del Regolamento in materia.

Il tirocinio svolto dagli studenti iscritti ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico o di Laurea magistrale (biennio) attribuisce fino a 6 CFU così composti:

- fino a un massimo di 6 CFU curriculari nel caso di tirocinio svolto nell'ambito del Corso di Clinica del Lavoro;
- fino a un massimo di 6 CFU extracurriculari nel caso di tirocinio svolto esclusivamente presso lo studio di un Consulente del Lavoro;

Per il riconoscimento del periodo di praticantato come stage curriculare, obbligatorio o volontario, è necessario seguire la procedura online attraverso il portale ALMALAUREA gestita dall'U.O.C. Tirocini e Placement dell'Università di Brescia.

Il Consulente del lavoro presso cui lo studente svolgerà il periodo di praticantato pre-laurea è tenuto a siglare apposita convenzione con l'Università.

Nel progetto formativo dovrà essere indicato, tra gli obiettivi formativi, che si tratta di uno stage finalizzato allo svolgimento della pratica professionale.

Nel caso in cui il tirocinio si interrompa anticipatamente, ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio come stage curriculare, secondo quanto previsto dalle "Linee guida relative alle attività di tirocinio" del Dipartimento di Giurisprudenza, è sufficiente che l'attività svolta dallo studente abbia avuto una durata minima di 90 ore. Resta fermo che l'attività inferiore alle 480 ore totali non potrà essere riconosciuta come tirocinio professionale anticipato.

Art. 10 Obbligo di iscrizione al registro dei praticanti successivamente al conseguimento della laurea

Ai fini del riconoscimento del semestre di tirocinio svolto secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della Convenzione e 7 e 8 del presente Regolamento, il tirocinante dovrà iscriversi al registro dei praticanti presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro:

- entro i nove (9) mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato il tirocinio (corrispondente all'ultima sessione prevista per gli esami di laurea dell'a.a. di riferimento), per le Lauree Triennali e le Lauree Magistrali biennali;
- entro i diciotto (18) mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato il tirocinio (corrispondente all'ultima sessione prevista per gli esami di laurea dell'a.a. di riferimento), per le Lauree Magistrali a ciclo unico.

La decorrenza di tali periodi senza che sia stato conseguito il titolo di studi previsto dal percorso universitario, preclude il riconoscimento del tirocinio previamente svolto.

Eventuali deroghe alle previsioni di cui sopra potranno essere concesse da parte della Commissione preposta, composta dai referenti organizzativi di cui all'art. 8 della Convenzione.

I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale, compreso quanto previsto dal codice deontologico.

Il riconoscimento del periodo di tirocinio pre-laurea non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo professionista.